LA NOTIFICAZIONE VIA PEC DA PARTE DELL'AVVOCATO: ISTRUZIONI PER L'USO

Avv. Andrea Ricuperati

(ultimo aggiornamento: 14 luglio 2015)

Le tre modalità di notifica secondo la "nuova" L. n. 53/1994

- Tramite il servizio postale
- A mani
- Mediante posta elettronica certificata

L'efficacia delle disposizioni in materia di notifica in proprio a mezzo PEC

- 24 maggio 2013 (= quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto ministeriale (D.M. n. 48/2013) di modifica delle regole tecniche relative (art. 18 D.M. Giustizia 21.2.2011, n. 44)

La *deadline* del 15 dicembre 2013: un dilemma ormai giunto a soluzione “naturale”

La verifica preliminare soggettiva (parte I): l'avvocato può notificare via PEC se …

1) possiede un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi
2) ha un dispositivo di firma digitale operante sulla base di certificato valido e non scaduto
3) è munito di procura *ad litem* rilasciata dal cliente ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (su documento informatico o copia per immagine di documento analogico)

L'esenzione dagli obblighi relativi al registro cronologico

- Per procedere alle notifiche via PEC l'avvocato non deve munirsi del registro cronologico previsto dall'art. 8 L. n. 53/1994, né è soggetto alle conseguenti annotazioni su di esso
- La deroga è sancita dal comma 4-*bis* del citato articolo 8

La verifica preliminare soggettiva (parte II): può essere validamente destinatario della notifica via PEC …

- chi possiede un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi

La nozione di "pubblici elenchi" *ex* art. 16-*ter* D.L. n. 179/2012: tali sono, "*a decorrere dal 15 dicembre 2013*", ...

… quello dei domicilii digitali dei cittadini, comunicati all'Anagrafe nazionale della popolazione residente

- Art. 4 D.L. n. 179/2012

… quello degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni, formato dal Ministero della giustizia e consultabile unicamente da uffici giudiziari, UNEP e avvocati

- Art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012

… quello del Registro Imprese

- Art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008

… l'INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi PEC di imprese e professionisti), accessibile a chiunque senza necessità di autenticazione

- Art. 6-*bis* D.Lgs. n. 82/2005 (cd. CAD-Codice dell'Amministrazione Digitale)

… il ReGIndE (Registro Generale degli indirizzi elettronici), gestito dal Ministero della giustizia

- Art. 7 D.M. n. 44/2011 (Regolamento in materia di processo civile telematico e processo penale telematico)

Il problema degli indirizzi PEC "multiutenti"

- *Quid iuris* se dell'indirizzo PEC presente all'interno di un pubblico elenco figurano titolari più soggetti ?

La verifica preliminare oggettiva

- Quali atti (giudiziari – civile od amministrativo – o stragiudiziali) sono notificabili a mezzo PEC ?

Non

- gli atti per i quali il giudice prescriva la notifica tramite ufficiale giudiziario
- quelli rientranti nella competenza esclusiva dell'u.g. medesimo
- gli atti in materia penale

Certamente

- il documento informatico "nativo" (= atto elaborato dall'avvocato sul suo *personal computer* e commutato direttamente in uno dei formati consentiti dalle specifiche tecniche)

Dal 25 giugno 2014

- la copia informatica di un documento informatico
- il duplicato di un documento informatico

Sicuramente (ma non agevolmente)

- La copia informatica di documento analogico

Il requisito dell'attestazione di conformità *ex* art. 22, comma 2, CAD della copia per immagine di documento analogico

- Una necessaria premessa: l'avvocato, che notifica un atto a mezzo PEC, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto

Le regole tecniche di cui all'art. 71 CAD (D.P.C.M. 13.11.2014) con riguardo alla copia per immagine di documento analogico

- Il principio generale: la necessità dell'uso di processi e strumenti assicuranti l'identità di contenuto e forma della copia rispetto all'originale

Ai fini dell'equivalenza copia per immagine = originale analogico

SENZA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

- Bastano:
  - la firma digitale (od elettronica qualificata) di chi effettua la copia

  e
  - l'assenza di espresso disconoscimento (art. 22, comma 3, CAD)

CON ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

- Può essere inserita nel documento contenente la copia, purché esso sia firmato digitalmente da un pubblico ufficiale
- Può essere prodotta in documento informatico separato, purché sottoscritto digitalmente da un p.u. **e contenente un riferimento temporale e l'impronta della copia per immagine**

Per la valida notifica a mezzo PEC di un atto originariamente analogico non è sufficiente l'attestazione di conformità incorporata nel documento informatico recante la copia per immagine

L'elenco dei modi di attestare la conformità della copia per immagine è tassativo ?

- Dal 27 giugno 2015 sembra di no

La questione della copia conforme su supporto analogico di un documento informatico

- La copia autentica cartacea di un atto/provvedimento telematico è notificabile via PEC dall'avvocato ?

La questione della firma digitale delle copie per immagine di documenti analogici

Come avviene in concreto la notifica

- Con la trasmissione di un messaggio PEC recante nell'oggetto la dicitura: "*notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994*" ed in allegato (i) l'atto da notificarsi, (ii) la relazione di notifica e (iii) la procura (se l'atto notificando rientra nella categoria di quelli introduttivi del processo o stragiudiziali)

Quando può avvenire la notifica ?

- Tra le ore 7 e le 21 di ogni giorno (se eseguita dopo le 21, si ha per perfezionata alle 7 del giorno successivo)

Un *facsimile* di relazione di notifica telematica dell'avvocato

Se si ammette la permanente vigenza del meccanismo *ex* art. 18, comma 4, D.M. n. 44/2011

Relazione di notifica con modalità telematica ex art. 3-bis L. n. 53/1994

- *Io sottoscritto avv.* [nome, cognome e codice fiscale], *iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di* [sede dell'Ordine di appartenenza], *nella mia qualità di difensore-procuratore di* [dati identificativi – codice fiscale incluso - della parte assistita dall'avvocato notificante] *per procura speciale ad litem* [data della procura] *rilasciata su supporto* [informatico o cartaceo] *nelle forme degli artt. 83, terzo comma, c.p.c. e 18, comma 5, D.M. n. 44/2011* [*"e qui allegata"*, se trattasi di atto introduttivo], *notifico con modalità telematica l'allegato atto* [sintetica descrizione dell'atto, con contestuale indicazione - se la notifica avviene in pendenza di procedimento - dell'ufficio giudiziario, della sezione, del numero e dell'anno di ruolo], *costituente* [*"documento informatico"*, o *"duplicato informatico di documento informatico"* oppure *"copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, della quale qui attesto la conformità all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, secondo le previsioni del combinato disposto degli artt. 3-bis, commi 2 e 5, e 6, primo comma, L. n. 53/1994 nonché 18, quarto comma, D.M. n. 44/2011"*, *a* [nome + cognome o denominazione/ragione sociale del destinatario], *trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata* [indirizzo PEC del destinatario] *estratto dal* [estremi identificativi del pubblico elenco da cui l'indirizzo PEC è stato ricavato].

avv. [nome e cognome]
[relazione sottoscritta con firma digitale]

Relazione di notifica con modalità telematica ex art. 3-bis L. n. 53/1994

- *Io sottoscritto avv.* [nome, cognome e codice fiscale], *iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di* [sede dell'Ordine di appartenenza], *nella mia qualità di difensore-procuratore di* [dati identificativi – codice fiscale incluso - della parte assistita dall'avvocato notificante] *per procura speciale ad litem* [data della procura] *rilasciata su supporto* [informatico o cartaceo] *nelle forme degli artt. 83, terzo comma, c.p.c. e 18, comma 5, D.M. n. 44/2011* [*"e qui allegata"*, se trattasi di atto introduttivo], *notifico con modalità telematica l'allegato atto* [sintetica descrizione dell'atto, con contestuale indicazione - se la notifica avviene in pendenza di procedimento - dell'ufficio giudiziario, della sezione, del numero e dell'anno di ruolo], *costituente* [*"documento informatico"* o *"copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, della quale qui attesto la conformità all'originale a norma degli artt. 22, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, e 4, comma 3, del D.P.C.M. 13.11.2014, nonché 16-undecies, comma 3, del D.L. 18.10.2012, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le previsioni del combinato disposto degli artt. 3-bis, commi 2 e 5, e 6, primo comma, L. n. 53/1994"*, ovvero ancora *"copia informatica di documento informatico, della quale qui attesto la conformità al corrispondente esemplare contenuto nel fascicolo informatico del procedimento, in base al combinato disposto degli artt. 16-bis, comma 9-bis (secondo periodo) e 16-undecies, terzo comma, del D.L. 18.10.2012, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, e 6, comma 3, del D.P.C.M. 13.11.2014"*] *a* [nome + cognome o denominazione/ragione sociale del destinatario], *trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata* [indirizzo PEC del destinatario] *estratto dal* [estremi identificativi del pubblico elenco da cui l'indirizzo PEC è stato ricavato].

avv. [nome e cognome]
[relazione sottoscritta con firma digitale]

Dettaglio dell'impronta: _____
Riferimento temporale: _____
[Dati da inserirsi in ogni caso di notifica di copia per immagine di documento analogico, nonché quando si voglia attestare in relata la conformità della copia informatica di documento informatico]

Il duplice perfezionamento della notifica telematica

- Per il notificante: nel momento della generazione della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata da parte del gestore del servizio
- Per il destinatario: nel momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC [o, più raramente, RdAC]) del messaggio PEC nella casella di destinazione

Gli aspetti fiscali (art. 10 L. n. 53/1994)

- Il previgente (sino al 24 giugno 2014) assoggettamento ad imposta di bollo:
  - € 2,60 per le notifiche sino a 2 destinatari
  - € 7,70 per le notifiche da 3 a 6 destinatari
  - € 12,40 per le notifiche da 7 destinatari

- L'attuale – dal 25 giugno 2014 – esenzione da bollo delle notifiche via PEC

Le incombenze post-notifica (a fini probatori), qualora non sia immediatamente possibile il deposito telematico dell'atto notificato

1) Estrazione di copia su supporto analogico di (i) messaggio PEC (ii) allegati e (iii) ricevute di accettazione e di avvenuta consegna
2) Attestazione di conformità di tali copie analogiche ai documenti informatici da cui esse sono state tratte
3) (Prudenzialmente) stampa della verifica di validità del certificato di firma digitale di relata di notifica e atti acclusi
4) (Prudenzialmente) stampa o salvataggio della pagina – aggiornata alla data della notifica – del pubblico elenco recante l'indirizzo PEC del destinatario